



**Bando per la concessione di contributi alle imprese per la promozione
dell'innovazione tecnologica digitale**

BANDO INNOVAZIONE DIGITALE 2024

Codice prog. PI24 – Codice RNA-CAR 29468

Art. 1 Obiettivo

1. La Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Emilia - di seguito Camera di Commercio - nell'ambito delle proprie iniziative istituzionali e delle attività previste dal Piano Triennale 4.0¹, intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale oltre che la crescita del livello di digitalizzazione, delle Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI) del territorio attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione dei processi aziendali. Nello specifico, con questa iniziativa intende perseguire, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, i seguenti obiettivi:
 - sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati nel campo dell'utilizzo delle tecnologie I4.0, attraverso la realizzazione di progetti mirati all'introduzione di modelli di business 4.0;
 - promuovere l'utilizzo, da parte delle MPMI, di servizi o soluzioni focalizzati sulle competenze e tecnologie digitali 4.0, in attuazione della strategia definita dal Piano Transizione 4.0.

Art. 2 Stanziamento

1. Le risorse complessivamente stanziare ammontano ad € 4.550.000,00
2. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di integrare la dotazione finanziaria di cui sopra con ulteriori risorse di bilancio che dovessero rendersi disponibili al fine di garantire il più ampio soddisfacimento delle domande ammissibili.
3. La Camera di Commercio inoltre potrà, con provvedimento dirigenziale:
 - disporre la riapertura del termine di scadenza del bando prolungandone gli effetti in caso di non esaurimento delle risorse disponibili, al fine di garantire l'utilizzo ottimale dello stanziamento;
 - chiudere anticipatamente il termine di scadenza, in caso di esaurimento delle risorse.

¹ I termini "Industria 4.0", "Impresa 4.0" o, abbreviato, "I4.0" utilizzati di seguito si riferiscono agli ambiti tecnologici di cui all'articolo 5 del presente Bando.



4. L'eventuale riapertura o la chiusura anticipata del bando saranno rese note sul sito internet della Camera di Commercio: www.emilia.camcom.it.

Art. 3 Normativa europea di riferimento e cumulabilità

1. I contributi sono concessi nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa, anche congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica"², non può superare 300.000,00 euro nell'arco di tre anni, Per le imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, l'importo non può superare 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. L'aiuto si considera concesso (art. 3.3 del Regolamento UE) nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto a ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione.
4. La Camera di Commercio effettuerà la verifica del rispetto della soglia "de minimis" nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). Le imprese sono pertanto invitate a verificare presso il Registro i contributi ottenuti dalla "impresa unica" (concessi anche se non ancora effettivamente percepiti) nel triennio precedente, accedendo al sito del RNA www.rna.gov.it - sezione trasparenza.
5. In sede di concessione del contributo e in fase di caricamento dell'aiuto nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA), la Camera di Commercio provvederà direttamente:
 - a) in caso di superamento della soglia "de minimis" prevista, a ridurre il contributo concesso portandolo nei limiti del massimale "de minimis" di riferimento;

² Ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.



- b) nel caso il massimale “de minimis” di riferimento dell’impresa sia già stato raggiunto con contributi concessi precedentemente la presentazione della domanda, ad escludere la domanda di contributo.
6. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
- con altri aiuti in regime “de minimis” fino al massimale “de minimis” pertinente;
 - con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione e a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti (si ricorda che se l’impresa ha usufruito, o intende usufruire, di altre agevolazioni è necessario accertarsi che la disciplina delle stesse preveda la cumulabilità con il presente contributo).
7. Gli aiuti sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.
8. Il contributo camerale non potrà concorrere a determinare, congiuntamente ad altri contributi pubblici, sulle stesse iniziative aventi ad oggetto gli stessi costi ammissibili, entrate superiori alle spese.

Art. 4 Beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le microimprese, le piccole e le medie imprese come definite dall’Allegato I al Regolamento n. 651/2014 della Commissione europea³.
2. Le imprese beneficiarie devono, **al momento della presentazione della domanda e fino a quello dell’erogazione del contributo**, a pena di esclusione dal contributo:
- a) avere sede legale iscritta ed attiva al Registro delle Imprese della circoscrizione territoriale della Camera di Commercio dell’Emilia;
 - b) non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall’art. 112 e ss. del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla normativa vigente, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - c) il legale rappresentante e i soggetti indicati nell’art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011 e s.m.i. (Codice Antimafia) non devono essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del medesimo Decreto o essere condannati con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

³ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26.6.2014).



- d) non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 651/2014, come modificato in seguito al Regolamento UE n. 1237/2021 della Commissione fatte salve le deroghe previste per le micro e piccole imprese dalla disciplina in materia di aiuti di riferimento.
3. Sono inammissibili le istanze dei soggetti che **al momento della presentazione della domanda nonché a quello della concessione del contributo**, abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio dell'Emilia, anche a titolo gratuito, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135⁴.
4. **Ai fini dell'erogazione** del contributo, al momento della rendicontazione le imprese dovranno inoltre:
- a) essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale. L'impresa è tenuta a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni lavorativi e consecutivi dalla richiesta della Camera di Commercio pena la decadenza del contributo;
 - b) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi dei dipendenti; il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) verrà acquisito d'ufficio secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
5. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo** sia che si riferisca ad una o ad entrambe le tipologie di intervento previste dal bando. In caso di eventuale presentazione multipla sarà tenuta in considerazione solamente la prima domanda presentata in ordine cronologico e le altre saranno considerate irricevibili, salvo che la domanda/e antecedente/i sia/siano stata/e espressamente revocata/e dall'impresa o siano ritenute inammissibili dalla Camera di Commercio.
6. Le imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti⁵ possono essere ammesse a finanziamento solo per una domanda. In caso di presentazione di più domande, è presa in considerazione e ammessa alla valutazione di merito soltanto la prima domanda presentata in ordine cronologico e le altre domande sono considerate irricevibili, salvo che la/e domanda/e antecedente/i sia/siano stata/e espressamente revocata/e dall'impresa o siano ritenute inammissibili dall'Ente.

⁴ "...Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione e stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche...". Il campo di applicazione della norma esclude le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

⁵ Per "assetto proprietario sostanzialmente coincidente" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.



Art. 5 Interventi finanziabili

1. Con il presente Bando si intendono finanziare, tramite contributi a fondo perduto, gli interventi di innovazione tecnologica digitale di singole imprese, che potranno realizzarsi attraverso l'acquisizione di servizi di consulenza, formazione e l'acquisto di beni strumentali materiali e immateriali.
2. Gli interventi - e le relative spese di cui all'art 6 - dovranno riguardare almeno una tecnologia tra quelle indicate nell'elenco seguente:
 - a) robotica avanzata e collaborativa;
 - b) interfaccia uomo-macchina;
 - c) manifattura additiva e stampa 3D;
 - d) prototipazione rapida;
 - e) internet delle cose (IoT) e delle macchine;
 - f) cloud, High Performance Computing - HPC, fog e quantum computing;
 - g) soluzioni di cyber security e business continuity (es. CEI – cyber exposure index, vulnerability assessment, penetration testing etc);
 - h) big data e analytics;
 - i) intelligenza artificiale;
 - j) blockchain;
 - k) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D), tecnologie per l'in-store customer experience;
 - l) simulazione e sistemi cyberfisici;
 - m) integrazione verticale e orizzontale;
 - n) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l'ottimizzazione della supply chain;
 - o) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);
 - p) sistemi di e-commerce;
 - q) sistemi EDI, electronic data interchange.
3. Sono esclusi dal presente Bando quegli interventi per i quali l'impresa è già stata assegnataria di un contributo della Camera di Commercio di Parma o di quella di Reggio Emilia e comunque quegli interventi per i quali verrà richiesto ed ottenuto altro contributo della Camera di Commercio dell'Emilia.

Art. 6 Spese ammissibili

1. Tutte le spese ammissibili devono riguardare interventi realizzati dall'impresa avente sede legale ubicata nel territorio della Camera di Commercio dell'Emilia e dovranno rispondere ai seguenti criteri:
 - pertinenza delle spese rispetto alle attività di progetto;
 - trasparenza (dettaglio dei costi e disponibilità di idonei giustificativi a supporto della rendicontazione).



2. Sono finanziabili (al netto di IVA e di altre imposte, tasse e diritti) le seguenti spese riconducibili agli interventi previsti dal Bando e precisamente:
 - a) servizi di consulenza e/o formazione relativi a una o più tecnologie tra quelle previste all'art. 5 del presente Bando e erogati da fornitori che presentino le caratteristiche di cui all'art. 7 del presente Bando. La consulenza deve essere finalizzata ad introdurre concretamente la tecnologia in azienda. La formazione non può avere esclusivamente per oggetto le specifiche tecniche dei beni strumentali acquistati. In sede di rendicontazione tali condizioni dovranno essere dimostrate;
 - b) acquisto di beni strumentali materiali e immateriali inclusi dispositivi e spese di connessione, funzionali all'introduzione delle tecnologie abilitanti di cui all'art. 5 del presente Bando. Si considerano costi ammissibili anche le licenze d'uso e i canoni riferibili al periodo di ammissibilità delle spese (01/05/24 -18/08/25).
3. I servizi di consulenza e/o formazione, di cui al precedente comma 2 punto a) dovranno essere attivati a partire dal 01/05/2024 ed entro il 18/08/2025, così come nello stesso periodo dovrà avvenire l'acquisto di beni strumentali materiali e immateriali di cui al precedente comma 2 punto b).
4. Le spese dovranno essere interamente sostenute (fatturate e pagate) a partire dal 01/05/2024 ed entro il 18/08/2025.
5. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, pena la non ammissibilità, il riferimento a quali ambiti tecnologici, tra quelli indicati all'art. 5 del presente Bando, si riferisce la spesa.
5. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle sostenute per:
 - a) trasporto, vitto e alloggio;
 - b) costi per opere murarie, impiantistica e costi assimilati;
 - c) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
 - d) servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
 - e) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;
 - f) spese di comunicazione e generali;
 - g) spese per acquisto di telefoni cellulari e tablet;
 - h) abbonamenti per canoni ordinari di connettività, telefonici, elettrici;
 - i) spese regolate per contanti o attraverso cessioni di beni o compensazioni di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;
 - j) spese non integralmente pagate;
 - k) spese relative all'acquisizione e/o acquisto di beni in comodato, usati e/o tramite leasing e simili;
 - l) spese oggetto di "fatture d'acconto" con data antecedente al 01/05/2024 (a tal proposito si evidenzia che i servizi di consulenza e/o fornitura di servizi devono essere attivati a partire dal 01/05/2024);



- m) spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie dal legale rappresentante, e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari, e dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati, ad esclusione delle prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro dipendente e senza cariche sociali;
- n) spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie da società con rapporti di controllo o collegamento così come definiti ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- o) Imposte e tasse;
- p) sistemi per lo smartworking e il telelavoro;
- q) spese per il personale dipendente a tempo determinato e indeterminato;
- r) spese per missioni e trasferte e qualsiasi altra forma di rimborso.

Art. 7 Caratteristiche dei fornitori

1. I fornitori di servizi a favore di altre imprese partecipanti al Bando non possono accedere ai benefici del presente Bando.
2. I fornitori di beni e di servizi a favore delle imprese partecipanti al Bando non possono: essere in rapporto di collegamento/controllo con l'impresa beneficiaria ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con l'impresa beneficiaria.
3. L'impresa, per quanto attiene ai servizi di consulenza e formazione, dovrà avvalersi esclusivamente di uno o più fornitori tra i seguenti e precisamente:
 - per i **servizi di consulenza e/o formazione**:
 - a) Competence center, DIH-Digital Innovation Hub, eDIH-European Digital Innovation Hub, EDI-Ecosistema digitale per l'innovazione di cui al Piano nazionale Transizione 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
 - b) incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
 - c) FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
 - d) centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE)



(<https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/certificazione-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40>);

- e) start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
- f) Innovation Manager iscritti nell'elenco dei manager tenuto da Unioncamere (consultabile all'indirizzo web <https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/elenco-dei-manager-dellinnovazione>);
- g) **ulteriori fornitori** a condizione che essi abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività, a favore di clienti diversi, per servizi di consulenza alle imprese nell'ambito delle tecnologie di cui all'art. 5. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre un'autocertificazione attestante tale condizione, firmata digitalmente, che l'impresa richiedente dovrà allegare alla domanda di contributo;

- relativamente ai **soli servizi di formazione**, l'impresa potrà avvalersi anche di agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori.

4. Non sono richiesti requisiti specifici per i **fornitori di beni strumentali**.

Art. 8 Entità del contributo

1. Il contributo a fondo perduto è pari al 50% delle spese sostenute, documentate e ammissibili, al netto di IVA, fino ad un importo massimo di € 10.000,00.
2. L'investimento minimo finanziabile è pari a € 5.000,00.
3. Verrà riconosciuta una ulteriore premialità di euro 250,00 alle imprese in possesso del rating di legalità⁶ in corso di validità al momento della concessione del contributo, nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali "de minimis".
4. Il contributo non sarà erogato qualora l'importo complessivo della spesa rendicontata risulti inferiore al 70% di quella preventivata e ammessa a contributo. In sede di rendicontazione, la Camera di Commercio si riserva in ogni caso di valutare la coerenza degli interventi effettuati rispetto al progetto iniziale e alle finalità del presente Bando

⁶ Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.



5. I contributi saranno erogati con la ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.P.R. 600/73.

Art. 9 Presentazione delle domande

1. Le richieste di contributo dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 10:00 del 25/06/2024 alle ore 16:00 del 10/09/2024.
2. Le domande trasmesse con altre modalità saranno considerate irricevibili e saranno dunque escluse, saranno altresì dichiarate irricevibili e dunque escluse le domande presentate prima o dopo tali termini.
3. La modulistica è disponibile sul sito internet camerale, www.emilia.camcom.it, nella sezione "Promuovere l'impresa e il territorio" > "Contributi alle imprese". Allo scopo di favorire la corretta predisposizione della domanda di contributo, il sistema Webtelemaco sarà reso disponibile a partire dalla pubblicazione del bando. Resta inteso che l'invio della pratica non sarà possibile prima delle ore 10:00 del 25/06/2024.
4. Gli eventuali intermediari incaricati dall'impresa a presentare la domanda di contributo potranno effettuare l'attività di invio delle pratiche telematiche, sulla base di apposita procura alla trasmissione della pratica telematica, le quali dovranno però riportare la firma digitale del titolare/legale rappresentante dell'impresa.
5. La marca da bollo è da applicare sulla copia cartacea del modulo di domanda da conservare agli atti da parte del soggetto richiedente e i dati identificativi della stessa (data emissione e n. identificativo) sono da riportare nei campi previsti nel frontespizio del modulo medesimo (salvo i casi di esenzione).
6. A pena di esclusione, la pratica telematica dovrà essere composta dalla seguente documentazione firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa:
 - a) MODELLO BASE generato dal sistema (formato xml);
 - b) MODULO DI DOMANDA compilato in ogni sua parte (da salvare in formato pdf).
Deve essere specificato il riferimento a quali ambiti tecnologici, tra quelli indicati all'art. 5, si riferisce l'intervento.

Alla pratica telematica dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione firmata digitalmente:



- dal titolare/legale rappresentante:
 - c) i preventivi di spesa o le fatture già emesse. I preventivi/fatture devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente, dai quali si evincano con chiarezza le singole voci di costo che concorrono a formare l'investimento e la rispondenza alle tecnologie 4.0;
 - d) il Report di self-assessment di maturità digitale "Selfi4.0" compilato in data successiva al 01/01/2024 (il modello è scaricabile dal portale nazionale dei PID: www.puntoimpresadigitale.camcom.it) e/o il Report "Zoom 4.0" di assessment guidato, realizzato dal Digital Promoter del PID della Camera di Commercio;
- dal professionista/titolare/legale rappresentante con qualifica di "fornitore" ai sensi del presente Bando:
 - e) l'autocertificazione del fornitore relativa a quanto previsto al precedente art. 7 comma 3 punto g) per gli "ulteriori fornitori"⁷ ;
- 7. Le domande pervenute prive del modello base e/o del modulo di domanda o sottoscritte da un soggetto diverso dal titolare/legale rappresentante saranno escluse senza possibilità di integrazione, fatta salva la possibilità per l'impresa di presentare, nei termini del Bando, una nuova domanda.
- 8. Tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda da parte della Camera di Commercio saranno inviate al domicilio digitale dell'impresa (indirizzo PEC) comunicato al Registro delle Imprese.
- 9. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Art. 10 Valutazione delle domande e formazione della graduatoria

1. L'ammissione al contributo avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili previa verifica di ammissibilità ai sensi di quanto previsto dal presente Bando. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo sarà ammessa a contributo fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
2. Le domande incomplete o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati indispensabili ai fini istruttori, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili e pertanto saranno escluse.
3. È facoltà della Camera di Commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, la cui mancanza non

⁷ In alternativa il dichiarante ("fornitore") potrà firmare il documento in modo autografo e convertirlo in pdf unitamente a copia di un documento di identità. Al pdf così formato andrà apposta la firma digitale del legale rappresentante dell'impresa richiedente affinché il file abbia l'estensione .p7m



abbia comunque già comportato inammissibilità e dunque esclusione della domanda ai sensi degli articoli precedenti, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro il termine di 15 giorni lavorativi e consecutivi dalla data di ricevimento della richiesta comporterà l'inammissibilità della domanda di contributo.

4. L'ordine di precedenza nella graduatoria avverrà secondo l'ordine cronologico di ricezione della pratica telematica attestato dalla data e numero di protocollo assegnato dal sistema WebTelemaco.
5. La graduatoria sarà pubblicata sul sito della Camera di Commercio che ne darà avviso tramite PEC a tutte le imprese richiedenti il contributo.
6. Le domande non finanziabili per esaurimento dei fondi disponibili non saranno istruite, salvo quanto previsto nel comma successivo.
7. Nel caso di rinuncia al contributo da parte di beneficiari o in caso di riduzione di importo in sede di esame delle rendicontazioni finali o di rifinanziamento del bando, la Camera di Commercio si riserva la possibilità di procedere all'istruttoria delle istanze giacenti secondo l'ordine cronologico di presentazione, provvedendo all'aggiornamento della graduatoria e a fissare eventualmente nuovi termini ai soli fini della presentazione delle rendicontazioni finali.

Art. 11 Obblighi delle imprese beneficiarie dei contributi

1. I soggetti beneficiari del contributo sono obbligati, pena decadenza totale o parziale dal contributo:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - b) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata;
 - c) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento pari o superiore all'importo minimo richiesto e comunque non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo;
 - d) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - e) a conservare per un periodo di almeno 10 anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
 - f) a segnalare l'eventuale perdita, prima dell'erogazione del contributo, del punteggio base di cui all'art. 8, comma 3 del presente Bando (rating di legalità);
 - g) a fornire tutte le informazioni che la Camera di Commercio riterrà necessarie al fine di valutare l'impatto che l'azione camerale produce sul territorio.
2. I soggetti beneficiari del contributo sono obbligati a richiedere autorizzazione, motivando adeguatamente, per eventuali variazioni, relative all'intervento o alla



natura delle spese indicate nella domanda presentata, prima della effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione, pena la non ammissibilità delle stesse. Le eventuali variazioni devono essere comunicate, ai fini della loro autorizzazione, scrivendo alla Camera di Commercio all'indirizzo PEC cciaa@pec.emilia.camcom.it

3. A seconda della tipologia di variazione proposta, alla richiesta deve essere allegata la pertinente documentazione, in particolare:
 - per la sostituzione di uno o più fornitori di consulenza/formazione il nuovo soggetto deve possedere i requisiti previsti all'art. 7 e deve essere allegato un nuovo preventivo di spesa, nonché la dichiarazione "ulteriore fornitore" ove applicabile;
 - per la variazione dell'oggetto del servizio consulenza/formazione e/o per la modifica degli investimenti in beni e servizi strumentali deve essere allegato un nuovo preventivo di spesa.
4. Non sono necessarie richieste di autorizzazione, qualora le variazioni comportino solamente un aumento o una diminuzione della spesa preventivata, fermo restando quanto previsto al comma 1, lettere b) e c) del presente articolo.

Art. 12 Rendicontazione e liquidazione del contributo

1. La liquidazione del contributo concesso avverrà in un'unica soluzione, a saldo, una volta ultimate le attività e dietro presentazione di apposita documentazione di rendicontazione finale.
2. La rendicontazione finale dovrà essere presentata, mediante pratica telematica attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov entro il 18/10/2025, pena la decadenza dal contributo.
3. A pena di decadenza dal contributo, la pratica telematica di rendicontazione dovrà essere composta dalla seguente documentazione firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa:
 - a) MODELLO BASE generato dal sistema (formato xml);
 - b) MODULO DI RENDICONTAZIONE disponibile sul sito internet www.emilia.camcom.it all'interno della sezione "Promuovere l'impresa e il territorio" > "Contributi alle imprese", compilato in ogni sua parte (da salvare in formato pdf).

Alla pratica telematica di rendicontazione dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante:

- c) copie pdf delle fatture e degli altri documenti di spesa rispondenti fedelmente, in termini di tipologia d'investimento, ai preventivi prodotti in sede di presentazione della domanda di contributo. Le fatture dovranno riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) rilasciato dalla Camera di Commercio al momento della concessione del contributo e riportato nella graduatoria pubblicata sul sito camerale. Tale disposizione è prevista dal D.L. n. 13/23, convertito con modificazioni con L. 41/2023 e s.m.i., che sancisce l'obbligo di



- apposizione del CUP sulle fatture, a pena di inammissibilità delle stesse. Per le fatture emesse prima della comunicazione alle imprese di pubblicazione della graduatoria e per le fatture estere, le imprese beneficiarie, ai sensi dell'art. 1, comma 479, della L. n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024), dovranno provvedere all'integrazione per l'apposizione del CUP⁸.
- d) copie dei pagamenti effettuati dall'impresa beneficiaria mediante transazioni bancarie verificabili. Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario in forma di bonifico bancario, ricevuta bancaria (Ri.Ba), assegno, carta di credito aziendale. Nel caso di pagamenti con Ri.Ba oltre alla ricevuta sarà necessario fornire copia dell'estratto conto bancario in cui sia visibile il riferimento al pagamento e il codice identificativo dell'operazione; in caso di pagamenti diretti con assegni sarà accettata come quietanza la fotocopia dell'assegno, unitamente all'estratto conto comprovante l'avvenuto pagamento; nel caso di utilizzo di carta di credito, alla fattura dovrà essere allegata copia leggibile dello scontrino POS, unitamente all'estratto conto comprovante l'avvenuto pagamento. Si invita a regolare i pagamenti preferibilmente attraverso bonifico singolo, assicurando in ogni caso la riconducibilità del pagamento al singolo documento di spesa;
 - e) relazione finale di consuntivazione delle attività realizzate. In caso di oneri relativi alla consulenza sarà necessario dimostrare di aver introdotto in azienda la soluzione per la quale è stato ricevuto il contributo;
 - f) nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo;
 - g) un nuovo Report di self-assessment di maturità digitale "Selfi4.0" compilato al termine delle attività progettuali (il modello è scaricabile dal portale nazionale dei PID: www.puntoimpresadigitale.camcom.it) e/o il Report "Zoom 4.0" di assessment guidato, realizzato dal Digital Promoter del PID della Camera di Commercio.
4. E' facoltà dell'Ente camerale richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta, la cui mancanza non abbia comunque già comportato decadenza dal contributo, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni, entro il termine di 15 giorni lavorativi e consecutivi dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza del contributo.

⁸ E' possibile regolarizzare i titoli di spesa privi di CUP emessi PRIMA della conclusione della procedura di assegnazione del contributo secondo le seguenti modalità:

Fatture in formato cartaceo (estere, vigendo l'obbligo della fatturazione elettronica in Italia):

- andrà riportato dall'impresa acquirente sull'originale di ogni fattura il codice CUP con scrittura indelebile anche mediante l'utilizzo di un timbro, e conservate agli atti per almeno 10 anni.

Fatture elettroniche (in alternativa):

- mediante l'emissione di nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa non indicante il CUP e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa che preveda tale indicazione (sempre all'interno del periodo di ammissibilità delle spese prevista dal presente bando);
- mediante la realizzazione di una integrazione elettronica da unire all'originale, secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2019. Si ricorda che questa operazione non è una regolarizzazione della fattura a fini fiscali e contabili ma una semplice integrazione pertanto rimangono inalterati tutti i dati della fattura originaria, senza alcuna conseguenza sugli adempimenti fiscali.



5. L'impresa dovrà essere in regola con:
 - il pagamento del diritto annuale camerale. L'impresa è tenuta a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni lavorativi e consecutivi dalla richiesta della Camera di Commercio;
 - il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi dei dipendenti; il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) verrà acquisito d'ufficio secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
6. In sede di erogazione si provvederà alla riquantificazione dei contributi spettanti ai singoli beneficiari sulla base delle spese effettivamente rendicontate. In particolare, qualora le spese rendicontate fossero inferiori rispetto a quelle ammesse a preventivo, il contributo sarà proporzionalmente ridotto; nel caso in cui le spese rendicontate risultassero superiori, il contributo riconoscibile corrisponderà comunque a quello ammesso a contributo.

Art. 13 Controlli

1. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

Art. 14 Revoca del contributo

1. Il contributo sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:
 - a) mancata o difforme realizzazione dell'iniziativa, salvo quanto previsto dall'art. 11, commi 2, 3 e 4;
 - b) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione secondo le modalità e i termini previsti;
 - c) sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di esclusione, decadenza, inammissibilità e dizioni similari;
 - d) mancato rispetto degli obblighi delle imprese beneficiarie dei contributi previsti al precedente art. 11;
 - e) l'importo complessivo della spesa rendicontata risulti inferiore all'importo minimo previsto pari a € 5.000,00 e/o inferiore al 70% della spesa preventivata e ammessa a contributo;
 - f) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - g) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'articolo 13 per cause imputabili al beneficiario;
 - h) esito negativo dei controlli di cui all'art.13;
 - i) rinuncia da parte del beneficiario.



2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Art. 15 Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente bando è assegnato al responsabile del Servizio Affari Economici e Relazioni esterne. Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio Contributi, email: contributi@emilia.camcom.it.

Art. 16 Tutela della privacy

1. I dati conferiti in occasione della partecipazione al bando e successivamente gestiti nel corso dello svolgimento dell'attività istruttoria ed amministrativa, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018, nonché solo per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.
2. L'Informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata nella home page del sito della Camera di Commercio.
3. La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del Reg. UE 2016/679 ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente bando, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
4. Eventuali trattamenti che perseguono ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso, revocabile in qualsiasi momento con le modalità che saranno indicate unitamente alla richiesta del consenso stesso.